



Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane
e Servizi Educativi
Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi
Servizio Formazione Sviluppo Organizzativo

Sede ex Scuola Roncalli, V.le San Marco n. 154
30174 Venezia
Tel. 041-2749286
formazione@comune.venezia.it

Fasc. 2025/35

trasmissione via e-mail

Spett.le società

...

via ... - ...

P.IVA/C.F. ...

Oggetto: Condizioni particolari di contratto per la fornitura di un corso di formazione e addestramento del personale, a favore dei dipendenti del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. ii. Impegno di spesa per € ..., Iva esente. TD n. ... CIG ...

Premesso che:

in data ..., è stata avviata, tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it, la procedura n. ..., relativa all'affidamento della fornitura di un corso di formazione, a favore della società ... S.r.l., P.IVA/C.F. ...

Con la presente si comunicano alla società affidataria le condizioni contrattuali relative alla fornitura oggetto dell'ordine.

Beneficiario del contratto

Il beneficiario della fornitura è il Comune di Venezia, C.F. 00339370272, Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi – Servizio Formazione Sviluppo Organizzativo, con sede in Viale San Marco n. 154, 30174 Venezia.

Oggetto del contratto

La fornitura oggetto del presente contratto consiste in un corso di formazione e addestramento del personale, destinato ai dipendenti del Comune di Venezia. I corsi di cui in oggetto sono fruibili in modalità ...

Decorrenza

Il contratto decorre dalla data di invio del presente documento e si conclude con la fine del corso.

Ammontare del contratto

Il valore complessivo della fornitura è pari a € ... , IVA esente ai sensi dell'art. 14, comma 10, della Legge n. 537/1993, cui si aggiungono € 2,00 per marca da bollo.

Modalità di esecuzione del contratto

Il corso include i seguenti servizi:

- corsi in aula: materiale didattico in formato elettronico/cartaceo, supporti didattici;
- varie ed eventuali

In caso di disservizi tecnici imputabili alla società erogante che impediscano la fruizione del corso nella data prevista, le parti concorderanno una nuova data per il recupero della lezione.

Inadempienze e penalità

Nel caso in cui la società non rispetti il calendario previsto o ne chiedi il posticipo o in qualsiasi modo renda impossibile concludere le attività entro il termine massimo (31 dicembre dell'anno in cui è stata impegnata la cifra necessaria a finanziare il corso stesso, creando un disservizio per il Comune di Venezia, quest'ultimo ha facoltà di provvedere altrove, anche a prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del fornitore inadempiente e tale somma, a titolo di penale, potrà essere detratta dall'importo dei corrispettivi dovuti, relativi a servizi già erogati.

Corrispettivo e modalità di pagamento

Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica, che dovrà riportare il CIG indicato nell'oggetto del presente contratto e sarà intestata al Comune di Venezia, Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Servizi Educativi - San Marco 4136 - 30124 Venezia CF/PIVA: 00339370272.

Verrà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento e dovrà pervenire in modalità elettronica, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità del Comune di Venezia e dalla normativa vigente.

Nella fattura elettronica, così come previsto dal D.M. 55/2013., dovranno essere indicati i seguenti dati:

- codice univoco ufficio: UFWX64;
- centro di costo: 030;
- impegno di spesa: .../2025;
- CIG:

In assenza di tali indicazioni, la fattura non potrà essere liquidata.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, come da Autodichiarazione di possesso dei requisiti, precedentemente inviata e sottoscritta.

Si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale modifica che intervenga successivamente alla stipula del presente contratto.

Cauzioni e garanzie

Non è richiesta garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53, comma 1, D.Lgs. 36/2023. Si dispone altresì l'esonero dalla garanzia definitiva, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, in considerazione della natura intellettuale del servizio.

Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

Sottoscrivendo il presente documento, l'operatore economico dichiara:

- di non avere rapporti di parentela o affinità con dirigenti o dipendenti del Comune di Venezia;
- di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo, né di aver conferito incarichi professionali, consulenze o collaborazioni a dipendenti cessati dal servizio presso il Comune di Venezia che, nei tre anni precedenti alla cessazione del rapporto, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo operatore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e della Legge 190/201 (cd. clausola "anti pantouflage").

La presente dichiarazione è resa ai fini della stipula del contratto e comporta, in caso di dichiarazioni mendaci o violazioni accertate, la risoluzione immediata del contratto, con riserva di ogni azione risarcitoria da parte dell'Amministrazione.

Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere state informate, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, nell'ambito del presente procedimento e di eventuali documenti ad esso collegati, esclusivamente per finalità connesse alla conclusione della procedura di affidamento e per gli adempimenti correlati alla sua gestione.

Le parti si impegnano a non comunicare i suddetti dati personali a soggetti terzi, salvo nei casi strettamente necessari per l'esecuzione del contratto o nei limiti previsti dalla normativa vigente

in materia di protezione dei dati personali.

I dati relativi al presente incarico saranno pubblicati in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza. L'affidatario presta espressamente il proprio consenso alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito istituzionale del Comune di Venezia: www.comune.venezia.it.

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice di Comportamento interno

La società si impegna a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e il Codice interno del Comune di Venezia (Approvato con delibera di Giunta comunale n. 703 del 20/12/2013 e modificato con delibera di Giunta comunale n. 78 del 13/04/2023), assumendosi la responsabilità per eventuali violazioni.

A tal fine dichiara di aver preso visione degli stessi alla pagina:

<https://www.comune.venezia.it/it/content/codice-disciplinare-e-codice-condotta>

del sito del Comune di Venezia, sezione Amministrazione Trasparente, Disposizioni Generali, Atti Generali, e si impegna a trasmetterne il contenuto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto.

Inoltre, qualsiasi violazione o mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto d'integrità, visionabile a questa pagina <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita> dà luogo all'annullamento del contratto sottoscritto.

Risoluzione anticipata del contratto

Il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente, da parte del Comune di Venezia, nei seguenti casi:

- grave negligenza, frode o inadempimento degli obblighi contrattuali, incluso il mancato possesso dei requisiti richiesti;
- violazione delle clausole contenute nella presente lettera;
- qualora nei confronti dell'impresa, dei suoi dirigenti o dei componenti della compagine sociale sia stata disposta una misura cautelare, oppure pronunciato un rinvio a giudizio per uno dei reati previsti dagli articoli: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale. Tale clausola comporta la risoluzione automatica del contratto, senza necessità di ulteriori comunicazioni, fatto salvo il diritto della stazione appaltante di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti (art. 1456 del Codice Civile);
- ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, accertato, previa assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per adempiere, e redazione di verbale in contraddittorio;
- violazione da parte dell'affidatario o dei suoi collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), nel Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia (Delibera di Giunta n. 703/2013 e ss.mm.ii.), e nel Protocollo di legalità sottoscritto tra Regione Veneto, Prefetture, ANCI Veneto e UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012;
- apertura di procedure, quali concordato preventivo, fallimento, moratoria, o provvedimenti di sequestro/pignoramento a carico dell'operatore economico;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- modifica sostanziale del contratto che imponga una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- accertata violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (art. 258 TFUE);
- accertata situazione di esclusione dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, al momento dell'affidamento dell'incarico;
- decadenza dell'attestazione di qualificazione per falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- provvedimento definitivo che dispone misure di prevenzione antimafia (D.Lgs. 159/2011) o sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi (Capo II, Titolo IV, Parte V del Codice dei Contratti Pubblici).

La risoluzione sarà preceduta da:

- relazione del RUP con contestazione degli addebiti;
- assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni dell'operatore economico;
- dichiarazione formale di risoluzione da parte della stazione appaltante, su proposta del RUP.

Sicurezza sul lavoro e obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

La società affidataria ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e assicurare, da parte dei propri dipendenti, l'osservanza degli adempimenti e delle misure di sicurezza.

Per il tipo di servizio erogato, non sono rilevabili rischi da interferenza nell'esecuzione, per i quali sia necessario adottare misure che comportino costi; pertanto, la quantificazione dei costi della sicurezza da interferenza è pari a zero.

Subappalto

In considerazione della natura intellettuale e della consistenza del servizio oggetto del presente contratto, è da ritenersi nullo qualsiasi accordo mediante il quale la società affidataria affidi a terzi, in via integrale o parziale, l'esecuzione delle prestazioni previste.

Foro competente

Per ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Clausole finali

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente lettera di condizioni particolari di contratto, si applicano le disposizioni normative vigenti e gli eventuali accordi successivi intervenuti tra le parti. In caso di difformità tra le presenti condizioni e le prescrizioni contenute nella piattaforma "Acquisti in rete pa", prevalgono le clausole della presente lettera.

Spese

Il contratto relativo alla fornitura in oggetto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato I.4 al Codice dei Contratti Pubblici, in quanto di importo complessivo inferiore a € 40.000,00.

Ringraziando per la collaborazione e la disponibilità accordata, porgiamo i più cordiali saluti.

Per accettazione
la società ... *

Il Direttore*
- dott. L. Ajazi -

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.